

Newsletter 39/2020

“Decreto Ristori” 2: Credito d’imposta per canoni di locazione – Agevolazioni lavoro

Con il presente documento si continua l’informativa sulle principali misure agevolative per le imprese, contenute nel Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 pubblicato nella G.U. n. 269 in pari data, cd. “Decreto Ristori” (di seguito anche “Decreto”).

Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
2. Trattamenti di integrazione salariale con causale COVID – 19
3. Sospensione contributi previdenziali e assistenziali

1. Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda¹

L'art. 8 del Decreto ha esteso il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda:

- alle imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 1 del Decreto;
- indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Per l'accesso al credito d'imposta è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato pari ad almeno il 50% dello stesso mese nel periodo d'imposta precedente, eccetto per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1/1/2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.01.2020

2. Trattamenti di integrazione salariale

L'art. 12 del Decreto ha riconosciuto ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG per una durata di 6 settimane, collocate tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.

Il nuovo trattamento è riconosciuto:

- ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranches di 9 settimane ex art. 1 co. 2 del DL 104/2020, decorso il periodo autorizzato;

¹ Per approfondimenti si veda la nostra newsletter n. 22/2020 del 4 giugno 2020 "Crediti d'imposta per le imprese - IVA"

- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure ex DPCM 24.10.2020, di chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Contributo addizionale

Per i datori di lavoro che richiedono l'intervento di integrazione salariale in questione sussiste l'obbligo di versare un contributo addizionale:

- determinato sulla base del raffronto sul fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019
- calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa

In particolare, l'aliquota contributiva addizionale da applicare sulla predetta retribuzione globale risulta pari al:

- 9% se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%
- 18% se non si è verificata alcuna riduzione del fatturato

Il contributo non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, che hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'01.01.2019, oppure che sono appartenenti ai settori interessati dalle misure di chiusura delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza.

Domanda di concessione

I datori di lavoro interessati devono presentare all'INPS domanda di concessione, autocertificando la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

L'Istituto previdenziale autorizzerà i trattamenti richiesti individuando l'aliquota del contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale.

Termini di presentazione

Napoli
Piazza della Repubblica, 2

Roma
Via di Porta Pinciana, 6

Milano
Via Morigi, 13

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166

email: info@fiorentinoassociati.it

website: www.fiorentinoassociati.it

L'istanza di accesso ai trattamenti di integrazione salariale deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Esonero contributivo

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 viene riconosciuto, in via alternativa, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Proroga divieto licenziamento

La disposizione prevede una proroga del divieto al 31.01.2021.

Fino a tale data resta precluso:

- l'avvio di procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.02.2020
- indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo e restano sospese le procedure già avviate.

Restano ferme le eccezioni al divieto di licenziamento per motivi economici.

Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro anche nei casi di:

- cessazione definitiva dell'attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell'attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo;
- accordo collettivo aziendale che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessione.

3. Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali

L'art. 13 del Decreto prevede per i datori di lavoro privati, aventi sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto, sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei primi INAIL dovuti per il mese di competenza novembre 2020.

L'importo sospeso dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni o interessi:

- in un'unica soluzione, entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza del beneficio della rateazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

5

Roma, 9 novembre 2020

Dott. Marco Senesi

marcosenesi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Napoli
Piazza della Repubblica, 2

Roma
Via di Porta Pinciana, 6

Milano
Via Morigi, 13

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166

email: info@fiorentinoassociati.it

website: www.fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene

www.associazionedo.no.it

ASSOCIAZIONE CAMPANA DO.NO
dolore no
ONLUS



CODICE FISCALE
95033380635

Destinare il tuo 5 x 1000 non costa niente, ti basta inserire il nostro codice fiscale e firmare nello spazio "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale,..." della tua dichiarazione dei redditi Unico, 730, o CUD.

CON IL TUO
5xMille

SOSTENIAMO PROGETTI DI RICERCA E DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA PER DEGENTI OSPEDALIERI IN TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PRESSO L'OSPEDALE PAUSILIPON DI NAPOLI